

## Diritto Avanzato

### Edizioni

#### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

### Interruzione del processo e collocamento a riposo del difensore

*In tema di interruzione del processo per collocamento a riposo e conseguente cancellazione dall'albo del difensore di una parte, che è ipotesi assimilata alla radiazione di cui all'art. 301 c.p.c., il termine per la prosecuzione o riassunzione del processo ex art. 305 c.p.c., decorre dalla data in cui la parte rimasta priva di procuratore ha avuto dell'evento conoscenza legale, risultante da dichiarazione della medesima ovvero da comunicazione, certificazione o notificazione ad essa eseguita; ne consegue che la produzione in giudizio, ad opera della predetta parte, di certificazione del dirigente amministrativo del settore, attestante l'avvenuto pensionamento, dimostra la predetta conoscenza in forma legale sin da tale atto ed epoca.*

**Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 20.06.2018, n. 16281**

...omissis...

1. Con il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo che, stante la stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, il ricorrente contesta la violazione e la falsa applicazione del R.D. n. n. 267 del 1942, art. 43, come novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nonchè degli artt. 101, 112, 116, 300, 301, 305 e 307 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo e la mancata pronuncia in ordine a specifiche eccezioni, poichè la Corte di Appello di Bari avrebbe errato nel dichiarare l'estinzione del processo di appello ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Bari n. 1729 del 2007.

hhh critica la circostanza che la corte territoriale abbia deciso di computare il termine semestrale previsto dall'art. 305 c.p.c., per la riassunzione del giudizio dichiarato interrotto (nella specie, in ragione del fallimento di una delle parti, la società hhh) dal 17 febbraio 2010, data in cui egli avrebbe sottoscritto il verbale di inventario della società fallita, e non, invece, come avrebbe dovuto, dalla avvenuta conoscenza legale dell'evento da parte del suo difensore, verificatasi il giorno dell'interruzione del giudizio in questione, vale a dire l'8 giugno 2010.

Infatti, secondo la Corte di Appello di Bari il giudizio, essendo stato riassunto l'8 ottobre 2010, si sarebbe estinto poichè il termine per la riassunzione, decorrente dal 17 febbraio 2010, sarebbe maturato, anche considerando la sospensione dei termini feriali, il 2 ottobre 2010.

Sostiene il ricorrente che la circostanza della conoscenza del fallimento, benchè ottenuta di fatto dal soggetto (non fallito) interessato alla riassunzione, dovrebbe essere intesa, ai fini del decorso del termine per la riassunzione, in senso processualcivilistico e, pertanto, dovrebbe risultare da dichiarazione resa in udienza, da atto notificato o da comunicazione del fallimento al suo difensore.

In partiolare, la semplice certificazione attestante la partecipazione ad un inventario fallimentare non potrebbe integrare gli estremi di una effettiva conoscenza legale.

La doglianza è priva di pregio.

Nella specie, non è contestato che, ai sensi della L. n. 267 del 1942, art. 43, come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41, l'avvenuto fallimento di una parte comporti l'interruzione automatica del giudizio, come desumibile oltre che dal tenore letterale della norma (che recita "L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo") anche dalla ratio della stessa, che mira ad accelerare le procedure applicabili alle controversie in materia fallimentare e ad evitare che il processo possa essere interrotto a distanza di tempo qualora le parti informino formalmente il giudice ai sensi dell'art. 300 c.p.c. (in motivazione Cass., SU, n. 7443 del 20 marzo 2008; Corte costituzionale n. 17 del 13 gennaio 2010).

L'operare automatico di un evento interruttivo impone, peraltro, di interpretare l'art. 305 c.p.c., al fine di individuare il momento preciso dell'inizio della decorrenza del termine di riassunzione, in modo da garantire l'adeguatezza del diritto di difesa sotto il profilo della effettività del contraddittorio. Quest'ultima esigenza sussiste con riguardo sia alla parte colpita dall'evento interruttivo sia a quella che ad esso è estranea, ma deve essere posta in grado di conoscere se si sia o meno verificato e se e da quale momento decorra il termine semestrale per la riassunzione anche per la controparte.

Pertanto, l'art. 305 c.p.c., è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione, anzichè dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza (Corte costituzionale n. 159 del 6 luglio 1971 e n. 139 del 15 dicembre 1967 uuu

Di conseguenza, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine perentorio per la prosecuzione del processo interrotto decorre dal giorno della conoscenza effettiva del fatto interruttivo (Cass., Sez. 3, n. 27165 del 28 dicembre 2016; Cass., Sez. 2, n. 3725 del 21 febbraio 2006), negando ogni rilievo, a tal fine, al momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva (Cass., SU, n. 7443 del 20 marzo 2008).

In particolare, è stato chiarito che la necessità, costituzionalmente imposta, che il termine per la riassunzione o per la prosecuzione del processo civile interrotto decorra dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo deve essere intesa nel senso di rendere adeguato il contraddittorio con la notizia delle situazioni di fatto oggettive e soggettive cui la legge collega il concreto esercizio di quel diritto (in motivazione Corte costituzionale, n. 17 del 13 gennaio 2010).

Proprio alla luce di questa interpretazione costituzionalmente orientata, è stata esclusa l'illegittimità dell'art. 305 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere dalla interruzione del processo per l'apertura del fallimento, ai sensi del R.D. n. 267 del 1942, art. 43, comma 3 e non dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo, il termine per la riassunzione ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita (Corte costituzionale n. 17 del 13 gennaio 2010). Ciò perchè il diritto vivente in tema di riassunzione è ormai orientato nel senso che a rilevare, in presenza di eventi interruttivi ad effetto automatico, è sempre la loro conoscenza effettiva.

Così, nell'ottica di tale giurisprudenza costituzionale, si è affermato che l'art. 305 c.p.c., va interpretato in maniera che il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorra non già dal giorno di verifica dell'evento interruttivo, ma da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione (Cass., Sez. 6-3, n. 3782 del 25 febbraio 2015).

La formula conoscenza legale, inoltre, indica non solo il mezzo di diffusione della notizia ma anche la fonte dalla quale essa proviene (in motivazione Cass., Sez. 2, n. 4851 del 26 marzo 2012).

La dimostrazione della legale conoscenza dell'evento in data anteriore al semestre precedente la riassunzione del processo incombe sulla parte che ne eccepisce l'intempestività, non potendo porsi a carico dell'altra l'onere di fornire una prova negativa (ex plurimis: Cass., Sez. 3, n. 3085 dell'11 febbraio 2010).

Se ne ricava che, al fine della decorrenza del termine per riassumere in conseguenza di un evento interruttivo automaticamente operativo, trovano applicazione i seguenti principi:

- non rilevano il giorno di verifica di tale evento o la relativa dichiarazione in udienza, ma l'epoca di conoscenza effettiva del fatto;
- tale conoscenza effettiva va valutata nel senso che deve garantire un adeguato contraddittorio e, quindi, comprendere le situazioni oggettive e soggettive cui la legge collega il concreto esercizio del diritto in questione, non essendo sufficiente che mediante l'interruzione automatica la parte sia preservata dal rischio del compimento di attività processuale in suo danno, ma occorrendo anche, per la piena tutela del suo diritto di difesa, che detta parte sia posta al riparo dal pericolo che, per la sua ignoranza, maturino preclusioni a suo carico (in motivazione, Cass., Sez. 1, n. 20361 del 23 luglio 2008);

- la conoscenza effettiva deve essere pure legale, questa qualifica riguardando non solo il mezzo di diffusione della notizia, ma anche la fonte dalla quale essa proviene.

Perciò, in applicazione di tali principi si è affermato, di recente, che, in ipotesi di interruzione del processo determinata dall'apertura del fallimento, ai sensi della L.Fall., art. 43, al fine del decorso del termine di riassunzione, non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la notizia dello specifico giudizio sul quale il detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare. Tale conoscenza, inoltre, deve essere legale, vale a dire essere acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentative dell'evento che determina l'interruzione del processo ed assistite da fede privilegiata, gli unici atti idonei ad offrire compiuta certezza dell'evento e del processo sul quale esso è destinato a spiegare l'effetto interruttivo.

Ciò per garantire l'effettività del diritto di difesa alla luce delle esigenze che la procedura fallimentare è preordinata ad assicurare, nonché della particolare posizione del curatore quale portatore di un interesse che non coincide con quello del fallito e che nel procedimento di verifica gli fa assumere una posizione di terzietà, quale espressione dell'interesse della massa alla conservazione del patrimonio fallimentare, sia nei confronti dei creditori concorsuali sia nei confronti del medesimo fallito (Cass., Sez. 3, n. 27165 del 28 dicembre 2016; Cass., Sez. L, n. 5650 del 7 marzo 2013).

Occorre valutare, quindi, al fine di decidere la controversia, se il verbale di inventario della società fallita, alla cui redazione abbia preso parte il ricorrente, abbia prodotto, con riferimento a quest'ultimo, la conoscenza legale e non di mero fatto dell'evento e se, poi, il contenuto di tale conoscenza fosse effettivo e, dunque, idoneo a consentire l'esercizio del diritto di difesa.

Sulla base dei principi esposti in precedenza deve condividersi la valutazione fatta dalla corte territoriale.

Infatti, è innegabile che il summenzionato verbale sia stato redatto nell'ambito della procedura fallimentare della società (uuu

Inoltre, è stato sottoscritto dal curatore del fallimento e dal cancelliere che lo ha redatto e, quindi, è da considerare mezzo adeguato di diffusione della notizia e, soprattutto, documento proveniente da fonte massimamente qualificata, essendo coinvolto, peraltro, il soggetto che oramai rappresenta la parte fallita.

Proprio la presenza del curatore del fallimento rende la conoscenza in questione non di mero fatto, dovendosi ritenere che l'esistenza dell'interruzione sia stata dichiarata dalla parte coinvolta all'attuale ricorrente.

Neppure può dubitarsi della rilevanza della circostanza ai fini della sua idoneità a garantire il diritto di difesa, poic. ben sapeva in quale processo il fallimento della società jjj) poteva assumere valore.

Neanche osta alla conoscenza legale dell'evento interruttivo il fatto che questo non sia stato comunicato al difensore di Cuyy non essendo imposto tale onere da alcuna norma.

D'altronde, per ciò che concerne la parte non interessata dalla circostanza interruttiva, si evidenzia che, ai fini della riassunzione, rileva solamente la conoscenza ottenuta, purchè effettiva e legalmente qualificata, come si evince da quella giurisprudenza secondo cui "nel caso di morte (o di perdita della capacità giuridica) di una parte costituita in giudizio, la mancata dichiarazione dell'evento ad opera del suo procuratore, ai fini interruttivi ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non impedisce alla controparte che sia comunque a conoscenza di tale evento di prendere l'iniziativa della chiamata in giudizio dei successori di detta parte" (Cass., Sez. 2, n. 3018 del 15 febbraio 2005).

Non bisogna confondere, infatti, il profilo della conoscenza del fallimento, che riguarda la parte intesa come persona, da quello dell'atto di riassunzione, che avviene tramite il suo difensore.

In un caso in parte simile, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "In tema di interruzione del processo per collocamento a riposo e conseguente cancellazione dall'albo del difensore di una parte, che è ipotesi assimilata alla radiazione di cui all'art. 301 c.p.c., il termine per la prosecuzione o riassunzione del processo ex art. 305 c.p.c., decorre dalla data in cui la parte rimasta priva di procuratore ha avuto dell'evento conoscenza legale, risultante da dichiarazione della medesima ovvero da comunicazione, certificazione o notificazione ad essa eseguita; ne consegue che la produzione in giudizio, ad opera della predetta parte, di certificazione del dirigente amministrativo del settore, attestante l'avvenuto pensionamento, dimostra la predetta conoscenza in forma legale sin da tale atto ed epoca" (Cass., Sez. 1, n. 24857 dell'8 ottobre 2008).

Ciò perchè l'attestazione dell'evento interruttivo, contenuta in un certificato rilasciato da un organo dell'amministrazione che, nella specie, era la parte interessata da tale evento, lungi dall'implicare una mera conoscenza di fatto acquisita dall'ente,

costituisce una vera e propria dichiarazione resa dall'amministrazione stessa, idonea, quale conoscenza legale, a fare decorrere il termine perentorio di sei mesi per la prosecuzione o per la riassunzione del processo automaticamente interrotto.

Pertanto, è stato ritenuto sufficiente, per quanto qui interessa, il mero fatto della conoscenza "interna" della circostanza interruttiva in capo alla parte-amministrazione, benchè non resa nota al suo difensore.

Neppure può ritenersi che la corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi in ordine all'eccezione volta ad evidenziare l'inefficacia della certificazione che aveva riportato il contenuto del verbale di inventario, considerato che la Corte di Appello di Bari ha con chiarezza rilevato che detta certificazione era, invece, perfettamente efficace, facendo fede ex art. 2700 c.c., delle risultanze oggettive contenute nel suddetto verbale.

2. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 300, 305 e 307 c.p.c., artt. 2727 e 2729 c.c. e L. fall., art. 43, poichè la corte territoriale avrebbe deciso la causa utilizzando documentazione tardivamente prodotta.

Per l'esattezza, il ricorrente si duole del fatto che i controricorrenti abbiano prodotto il certificato della cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale di Bari non al momento della loro costituzione successiva alla riassunzione del giudizio di appello, nè in occasione della prima udienza, fissata dalla corte territoriale per il 15 marzo 2011, ma in occasione della successiva udienza del 6 marzo 2012.

La doglianza è infondata.

In primo luogo, si osserva che il disposto dell'art. 345 c.p.c., in base al quale, salvo eccezioni, in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, non riguarda le prove concernenti fatti processuali, ma solo quelle attinenti al merito della controversia, che servono, quindi, a portare ad una modifica della decisione in ordine alla fondatezza o meno delle domande presentate in primo grado.

Ciò si desume dalla logica stessa del sistema di cui è espressione l'art. 345 c.p.c., che, non a caso, tratta insieme del divieto di proposizione di nuove domande ed eccezioni in appello e di quello di presentare nuove prove, così palesando come le prove de quibus debbano essere quelle che possono avere influenza sull'accoglimento od il rigetto delle richieste sostanziali delle parti.

Inoltre, deve considerarsi che il divieto di nuove produzioni documentali si ricollega alle preclusioni processuali maturate nel primo grado di giudizio. Perciò, non può trovare applicazione con riferimento alla documentazione che serve a dimostrare la fondatezza di eccezioni processuali proponibili in appello, ad esempio perchè concernenti eventi verificatisi in detta fase.

Infine, si rileva che la Corte di Appello di Bari ha riconosciuto che i controricorrenti avevano tempestivamente chiesto che fosse ordinato ex art. 210 c.p.c. al fallimento della hhhhh di depositare il verbale di inventario e tale richiesta era certo ammissibile, conseguendo alla riassunzione di Chh

Poichè il giudice di secondo grado non si era pronunciato sulla istanza di cui all'art. 210 c.p.c., i controricorrenti avevano presentato all'udienza successiva la certificazione qui contestata.

Detta certificazione, però, non è stata allegata tardivamente, considerato che è stata rilasciata, come scritto nella sentenza impugnata, il 7 novembre 2011 e, quindi, è stata depositata alla prima udienza utile.

Neppure può ritenersi che i controricorrenti potessero produrre precedentemente il verbale di inventario od altra documentazione idonea, considerato che si trattava di prove non nella loro disponibilità, ma di quella del fallimento della società (OMISSIS).

Deve affermarsi, pertanto, che la parte che non sia in possesso di un documento e che ne abbia chiesto, nei termini e con le modalità di legge, che ne sia ordinata l'esibizione ex art. 210 c.p.c., ad opera di altra parte che ne abbia la disponibilità, ben può, nelle more della decisione del giudice sul punto, produrre tale documento, ove lo abbia

avuto solo in seguito e lo stesso non fosse altrimenti ottenibile in precedenza con l'ordinaria diligenza, purchè il deposito avvenga nella prima occasione utile.

Tale soluzione, d'altronde, garantisce appieno il diritto di difesa delle parti e consente, anzi, una più celere definizione dei giudizi, consentendo alle parti di collaborare in maniera attiva con l'organo giudicante nello svolgimento dell'attività istruttoria.

3. Il sesto motivo, con cui si lamenta l'omessa pronuncia della corte territoriale in ordine ai motivi di appello, è da considerare assorbito, alla luce del rigetto dei precedenti.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

pqm

La Corte:

- rigetta il ricorso;

- condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%;

- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2018